

**D.L. 24 GENNAIO 2011, N. 1
DISPOSIZIONI URGENTI PER LA CONCORRENZA,
LO SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE E LA
COMPETITIVITÀ
"DECRETO LIBERALIZZAZIONI"**

In G.U. n. 19 del 24 /01/2011 è stato pubblicato il D.L. "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività." Il provvedimento in esame entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e dovrà essere convertito in legge entro sessanta giorni, pena la decadenza. Pertanto, il testo delle disposizioni dedicate al settore agricolo ed agroalimentare a seguire è suscettibile di modifiche ad opera del Parlamento.

Articolo 62 (Disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli ed agroalimentari)

L'articolo in commento ha come obiettivo quello di ristabilire un rapporto di equilibrio tra le parti nell'ambito di contratti di cessione di prodotti alimentari. Per fare questo vengono previste una serie di tutele a favore della parte contrattuale storicamente più debole: la produzione agricola ed agroalimentare. L'ambito di applicazione è piuttosto ampio in quanto questa nuova disciplina speciale si applica a tutti i contratti conclusi da due o più imprenditori nell'esercizio della loro attività di impresa e che hanno ad oggetto la "cessione di prodotti agricoli ed alimentari".

Un primo elemento di riflessione riguarda il termine "cessione" utilizzato dal legislatore. Riteniamo che il conferimento in cooperativa del prodotto agricolo effettuato da socio non rientri nell'ambito di applicazione di tale nuova disciplina poiché, in virtù dello specifico rapporto mutualistico che intercorre tra socio e soggetto cooperativo, il conferimento di prodotti non è equiparabile ad una cessione commerciale. Il comma 1 del presente articolo prosegue prevedendo che il contratto dovrà essere concluso in forma scritta (scrittura privata) ed individua alcuni requisiti essenziali che devono essere presenti nel contenuto contrattuale: la durata, le quantità e le caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo, le modalità di consegna del prodotto e di pagamento del prezzo. La mancanza di forma scritta e/o l'assenza di uno dei predetti elementi comporta la nullità dell'intero contratto ed è rilevabile anche d'ufficio dal giudice.

Infine, vi è un richiamo a principi generali cui si deve uniformare il contratto: trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca corresponsività delle prestazioni rispetto ai beni forniti. A ben vedere si tratta di principi di portata generale già previsti nel nostro ordinamento in materia di contratti.

Il mancato rispetto della forma, dei contenuti essenziali, e dei principi generali cui il contratto si deve uniformare costituisce illecito amministrativo ed è punibile con una sanzione pecuniaria da euro 516,00 ad euro 20.000,00 a seconda dei beni oggetto di cessione.

Il comma secondo dell'articolo in commento individua una serie di comportamenti vietati sia nell'ambito di esecuzione

dei predetti rapporti contrattuali sia, più in generale, nelle "relazioni commerciali tra operatori economici":

- imporre direttamente o indirettamente condizioni di acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose, nonché condizioni extracontrattuali e retroattive;
- applicare condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti;
- subordinare la conclusione, l'esecuzione dei contratti e la continuità e regolarità delle medesime relazioni commerciali alla esecuzione di prestazioni da parte dei contraenti che, per loro natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcuna connessione con l'oggetto degli uni e delle altre;
- conseguire indebite prestazioni unilaterali, non giustificate dalla natura o dal contenuto delle relazioni commerciali;
- adottare ogni ulteriore condotta commerciale sleale che risulti tale anche tenendo conto del complesso delle relazioni commerciali che caratterizzano le condizioni di approvvigionamento.

Notiamo che tali precetti non configurano delle fattispecie concrete e puntuali, bensì delle regole comportamentali di ampia portata, la cui violazione dovrà essere valutata caso per caso.

Il mancato rispetto di tali regole comportamentali costituisce illecito amministrativo ed è punibile con una sanzione pecuniaria da euro 516,00 ad euro 3.000,00 da determinarsi sulla base del beneficio che ha ricevuto il contraente che non ha rispettato i divieti.

I commi 3 e 4 dettano una nuova disciplina in tema di pagamento del prezzo nei contratti di cessione di prodotti agricoli ed alimentari, che sostituisce quella precedente. Per i contratti che hanno ad oggetto prodotti alimentari deteriorabili, il pagamento del corrispettivo è dovuto entro il termine legale di trenta giorni dalla consegna o dal ritiro dei prodotti o dalla relativa fattura. Si intendono come alimenti deteriorabili:

- prodotti agricoli, ittici e alimentari confezionati che riportano una data di scadenza o un termine minimo di conservazione non superiore ai sessanta giorni;
- prodotti agricoli, ittici e alimentari sfusi, comprese le erbe aromatiche, anche se posti in involucro protettivo o refrigerati, non sottoposti a trattamenti atti a prolungare la curabilità degli stessi per un periodo superiore a sessanta giorni;
- prodotti a base di carne che presentano specifiche caratteristiche indicate al comma 4 lettera c) dell'articolo in commento;
- tutti i tipi di latte.

Per i contratti che hanno ad oggetto prodotti agricoli e/o alimentari diversi da quelli deteriorabili, il pagamento del corrispettivo è dovuto entro il termine legale di sessanta giorni dalla consegna o dal ritiro dei prodotti o dal ritiro della relativa fattura.

In caso di ritardato pagamento, il saggio di interessi dovuto al creditore è maggiorato di ulteriori due punti percentuali e tale previsione è inderogabile dalla volontà delle parti. Gli interessi decorrono automaticamente e senza necessità di messa in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine.



Il mancato rispetto dei termini di pagamento è inoltre punito con sanzione amministrativa pecuniaria variabile da 500,00 a 500.000,00 euro in base al fatturato dell'azienda, della ricorrenza e della misura dei ritardi.

Ricordiamo che con la disciplina previgente il termine legale era stabilito in 60 giorni, tuttavia era concesso alle parti il potere di derogarvi prevedendo un termine di pagamento diverso e anche superiore a quello legale purché rispettoso dei limiti previsti nell'ambito di accordi sottoscritti presso il Ministero dello sviluppo economico, dalle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale della produzione, della trasformazione e della distribuzione e relativi a prodotti deteriorabili specifici.

Il compito della vigilanza del rispetto della disciplina dettata dal presente articolo viene affidata all'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato che si potrà avvalere del supporto operativo della Guardia di finanza. I controlli e gli accertamenti avverranno d'ufficio o sulla base delle segnalazioni di qualunque soggetto interessato.

Infine è previsto che le associazioni dei consumatori aderenti al CNUC e delle altre categorie imprenditoriali presenti nel CNEL possano promuovere azioni in giudizio per il risarcimento del danno ovvero possano agire, a tutela degli interessi collettivi, chiedendo l'inibitoria a comportamenti vietati dalla presente disposizione.

Articolo 63 (Attivazione nuovi contratti di filiera)

La disposizione in commento prevede il finanziamento dei contratti di filiera e di distretto attraverso i rientri di capitale e interessi dei muti erogati dall'Istituto Sviluppo Agroalimentare (ISA) S.p.a. Si stima che le somme rientranti ammontino a circa di 7 milioni di euro annui.

ISA Spa è autorizzata a mettere a disposizione, a titolo di anticipo dei rientri di capitali ed interessi, un importo non superiore a 5 milioni annui per il prossimo triennio.

Queste risorse finanziarie, seppur di modesta entità, dovrebbero servire a riattivare i contratti di filiera e di distretto che subiscono uno stop a seguito della diversa destinazione dei Fondi FAS inizialmente stanziati per le agevolazioni in conto capitale (circa 430 milioni di euro previsti per il periodo 2007/2013).

Ricordiamo, infatti, che tali contratti prevedono due leve finanziarie: le agevolazioni in conto capitale e le agevolazioni in conto interessi.

Per quanto riguarda la quota in conto interessi il relativo finanziamento viene attuato attraverso uno stanziamento di 100 milioni di euro del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI) della Cassa Depositi (ricordiamo che in passato erano stati stanziati circa 300 milioni di euro periodo 2007/2013), mentre il ripristino delle agevolazioni in conto capitale sarà finanziato attraverso le risorse messe a disposizione di ISA Spa.

Per la completa attivazione dei contratti di filiera occorrerà comunque attendere che il Ministero delle politiche agricole agroalimentari e forestali emani un apposito decreto.

Articolo 64 (Attuazione della Decisione della Commissione Europea C(2011) 2929)

La norma prevede l'attivazione di un Fondo Credito per il finanziamento dei progetti cofinanziati da risorse comunitarie e previste dai Programmi di sviluppo rurale. Obiettivo è quello di offrire un ulteriore sostegno all'accesso al credito delle imprese agricole. I criteri e le modalità di funzionamento del fondo saranno disciplinate con apposito decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il

ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto legge in commento.

Articolo 65 (Impianti fotovoltaici in ambito agricolo)

La norma in commento prevede che gli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra su terreni agricoli non percepiscano gli incentivi statali previsti per la produzione di energia da fonte rinnovabile. La norma non è retroattiva ed inoltre prevede che siano fatti salvi gli impianti che hanno conseguito il titolo abilitativo entro la data di entrata in vigore del decreto legge in commento purché entrino in esercizio entro il 24 gennaio 2013.

L'obiettivo della norma, condivisibile, è quello di frenare la sottrazione di terreni all'agricoltura e di evitare speculazioni economiche che hanno avuto come risultato quello di aumentare i costi di affitto e di compravendita del terreno agricolo e, conseguentemente, di limitarne il loro utilizzo per la produzione agricola.

Contemporaneamente è stata aumentata l'incentivazione dell'energia prodotta da impianti fotovoltaici con moduli collocati sulle serre. A tali impianti, infatti, viene riconosciuto l'incentivo spettante a quelli i cui moduli sono collocati su edifici. Anche in questo caso la norma non è retroattiva. Ricordiamo che la disciplina previgente prevedeva che gli impianti costruiti su serre avevano diritto ad una tariffa pari alla media aritmetica tra quella spettante agli impianti su edifici e quella spettante agli altri impianti. Rimane invariata la richiesta di garanzia di coltivazione dell'area sottostante le serre a seguito dell'intervento, verificabile attraverso un rapporto tra la proiezione al suolo della superficie totale dei moduli fotovoltaici installati e la superficie totale della serra che non deve essere superiore al 50%.

Articolo 66 (Dismissione dei terreni agricoli e a vocazione agricola)

La norma ridisegna le modalità di vendita dei terreni agricoli ed a vocazione agricola prevista nell'ultima manovra del governo precedente: L. n. 183 del 12 novembre 2011 e successive modifiche.

Le novità principali consistono nel fatto che l'individuazione dei terreni da dismettere non sarà effettuata con un provvedimento un tantum ma verrà effettuata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con decreto da emanarsi entro il 30 giugno di ogni anno.

Inoltre, cambia la soglia di valore che segna il limite per procedere alla vendita tramite trattativa privata o tramite procedura pubblica. Per i terreni con un valore inferiore a 100.000 euro (precedentemente la soglia era 400.000 euro) si potrà procedere alla vendita tramite procedura negoziata senza pubblicazione del bando, per quelli di valore superiore ai 100.000 euro si procederà mediante asta pubblica.

Viene anche prevista l'applicazione delle agevolazioni previste dalla normativa sul così detto "compendi unico", ai contratti di alienazione aventi ad oggetto i suddetti terreni: riduzione ad 1/6 degli oneri notarili, esenzione dell'imposta di registro, ipotecaria, catastale e di bollo in genere.

Infine è stato inserito, per i terreni alienati ai sensi del decreto in esame, il divieto di attribuire una destinazione urbanistica diversa da quella agricola prima che sia decorso un ventennio dalla trascrizione nei pubblici registri dell'atto di compravendita.

